

luogo di sopprimere interamente, come ha suggerito la Commissione, l'articolo secondo col quale io stabiliva tre categorie di strade che allora erano principali, perchè così portava l'articolo primo, si adottasse il seguente articolo.

Premetterò l'articolo primo: « La Sardegna sarà dotata di un sistema di strade principali che, coordinate in una rete stesa su tutta l'isola, assicurino una facile e pronta comunicazione di tutti i punti dell'isola stessa tra loro, e colle coste marine. »

L'articolo secondo sarebbe il seguente: « Le strade costituenti la detta rete saranno divise in categorie: alla prima categoria appartengono le strade reali, quelle cioè che sono costrutte e mantenute a tutto carico dello Stato; le altre categorie verranno proposte da una Commissione speciale istituita nell'isola, sentiti i Consigli divisionali e provinciali. »

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta del signor ministro che sarebbe l'articolo secondo. (*Vedi sopra*)

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al relatore Santa Rosa Teodoro.

**SANTA ROSA TEODORO, relatore.** Io credo di poter accettare questa proposta anche a nome di una parte dei membri della Commissione; ed a questo riguardo mi occorre di spiegarvi le circostanze che determinarono il progetto della Commissione. Si trovava divisa la Commissione in due parti. Alcuni membri della Commissione credevano che si dovesse sin d'ora precedere ad una classificazione di strade reali, altri opinavano che si dovesse rimandare all'epoca in cui una nuova classificazione fosse fatta sul continente. La maggioranza poi in via di conciliazione si formò per dichiarare soltanto le linee principali da costruirsi a carico dello Stato. Se poi fra queste nell'articolo secondo non si compresero tutte le strade che già erano dichiarate a carico dello Stato nella legge del 1850, ciò proviene da che nella maggioranza non si mantenne più quando si trattò di fissare le linee principali, e vennero queste limitate alle due comprese nell'articolo secondo, senza pregiudizio però di quanto sanzionava a quel riguardo la legge 1850.

Premesse queste circostanze, io concordo pienamente col signor ministro nella necessità delle disposizioni proposte con questo secondo articolo.

Postochè lo stesso ministro ha desistito dal mantenere nella legge la classificazione delle strade provinciali e divisionali, mi dispenso dal parlarne, e mi limito a ripetere, che la Commissione fu unanime a quel riguardo. Essa aveva osservato che non si possono per legge dichiarare le strade divisionali e provinciali se preventivamente non sono sentite le proposizioni dei Consigli divisionali e provinciali secondo la legge del 1848, e che non si può derogare a quella legge ed al sistema che venne colla stessa introdotto in Sardegna.

Abbandonata così la questione della classificazione delle strade divisionali e provinciali rimane quella delle strade reali.

Questa è in ora sottoposta alla Camera coll'articolo proposto dal signor ministro.

Ove quest'articolo sia adottato, mi riservo di trattare la questione delle linee a classificarsi come reali, e di proporre un apposito articolo.

**PRESIDENTE.** Vi sono dunque tre proposte sopra questo articolo; vi è quella del ministro testè letta, vi è quella del deputato Sulis stata proposta nell'ultima tornata . . .

**SULIS.** L'ho già ritirata, e se non l'avessi ritirata la ritirerei ora, dietro le spiegazioni del signor ministro.

**PRESIDENTE.** Vi è in seguito quella del deputato Fagnani così concepita:

« Le strade della Sardegna saranno divise in due categorie: la prima conterrà le strade nazionali che saranno a carico dello Stato; la seconda le strade comunali che saranno a carico delle provincie. »

**FAGNANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Vuole svilupparla, oppure la ritira?

**FAGNANI.** È necessario che io dica quali sono le ragioni per le quali ho presentato questo emendamento. Una delle principali questioni che mi pare che si debbano trattare in questa occasione, è quella di vedere come si debba ordinare a riguardo del sistema stradale la competenza delle spese. L'altro giorno io ho accennato che avrei creduto più opportuno di rimandare onninamente questa questione delle spese delle strade, come quella della loro classificazione, all'epoca in cui il Ministero sarà per presentare una legge complessiva sulla classificazione generale delle strade di tutto lo Stato; ma poichè il signor ministro già vuole col suo emendamento, or ora presentato, stabilire un principio di classificazione, io sono obbligato a dire che lo scopo a cui io tendeva, e a cui credeva che dovesse anche tendere la Camera, si è questo, che le strade provinciali (e sarebbe lo stesso delle divisionali) dovendo essere, come furono fino al dì d'oggi, costrutte e mantenute a carico delle provincie attraversate, ne avviene troppo spesso, che per pura accidentalità, povere provincie siano attraversate da lunghi tratti di queste strade, e perciò obbligate a spese sproporzionate ai mezzi.

E tale inconveniente fa sì che quelle povere provincie, o sono obbligate a non poter fare le loro strade provinciali a danno loro proprio, e a danno di tutto lo Stato che profitta pur tutto di quelle strade medesime, o sono obbligate, se vogliono eseguire le strade, a tralasciare quelle altre spese che sono di prima e massima necessità, e che specialmente in dipendenza del sistema costituzionale e municipale dovranno certamente accrescersi, anzichè essere diminuite. Dalla qual cosa ne avviene che la rete generale delle strade provinciali e divisionali che costituisce un'istituzione complessiva colle reali, e di cui tutto lo Stato ha grande bisogno per poter mettere nella maggiore azione possibile il suo sistema di relazioni commerciali e industriali non può effettuarsi, e dovrà per conseguenza, finchè dura questa sproporzione d'aggravio per la formazione delle strade in diverse provincie, soggiacere lo Stato all'impossibilità di avere il compimento di questo sistema generale stradale.

Evitare un tale inconveniente, questo è l'unico scopo che mi prefiggeva, e per poterlo ottenere non può esservi altro mezzo che quello di sommare in una cifra sola tutte le spese parziali oggidì competenti a ciascuna provincia o divisione, per la formazione e manutenzione delle loro strade, e questa somma dividerla in proporzione delle forze, o scutato, o censimento di ciascuna provincia, o divisione, o, diciam meglio, di ciascun particolare.

Di tal maniera sarà ottenuto il grande vantaggio di fare che il compimento della generale sistemazione delle strade di tutto lo Stato sia un problema eseguibile, e sarà o non sarà possibile di dare delle risposte perentorie a questa proposizione che ora accenno alla Camera; io non voglio discutere. Io non la accenno per ora che in via di dubbio, da essere discussa poi all'epoca in cui sarà presentato il promesso generale progetto di sistemazione di strade: intanto io dico unicamente: non veniamo a pregiudicare con nessun articolo della legge ora proposta le disposizioni che potrà essere utile di prendere a quell'epoca. E solo in via subordinata quando